

CAPITOLATO SPECIALE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187, COMMA 1, D.LGS. 36/2023

Ente concedente: Comune di Albiano d'Ivrea

Durata: 5 anni

Valore stimato: € 68.153,00

CPV prevalente: [79940000-5] – Servizi di recupero crediti

Avvio presunto del servizio: settembre/ottobre 2026

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1 Il presente Capitolato disciplina l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Albiano d'Ivrea, ivi comprese le attività connesse e strumentali.

1.2 La concessione ha ad oggetto la gestione in via esclusiva delle seguenti attività:

- formazione del ruolo coattivo;
- notificazione degli atti (ingiunzioni di pagamento e avvisi di accertamento esecutivo);
- gestione delle procedure cautelari ed esecutive mobiliari e immobiliari;
- riscossione e riversamento delle somme all'ente concedente;
- rendicontazione periodica;
- eventuale emissione di certificazione di inesigibilità.

ART. 2 – ENTRATE AFFIDATE

2.1 Sono affidate in gestione al concessionario le seguenti entrate:

- a) Entrate tributarie: IMU, TARI, imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, addizionale comunale IRPEF, e ogni altro tributo comunale;
- b) Entrate extratributarie e patrimoniali: canoni di locazione, canoni di concessione, sanzioni amministrative (incluso Codice della Strada), rette, proventi di servizi, e ogni altra entrata di natura patrimoniale.

2.2 L'elenco delle entrate affidate potrà essere modificato o integrato dall'ente concedente durante la vigenza della concessione, mediante comunicazione scritta al concessionario, senza che questo possa pretendere alcun indennizzo.

2.3 Il Comune si riserva la facoltà di gestire direttamente o affidare a terzi la riscossione spontanea delle proprie entrate, ferma restando l'esclusiva in capo al concessionario per la fase coattiva delle entrate affidate.

ART. 3 – DURATA

3.1 La concessione ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

3.2 Alla scadenza, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio fino all'effettivo subentro del nuovo gestore, agli stessi patti e condizioni del contratto (entro comunque 6 mesi).

ART. 4 – CORRISPETTIVO E REMUNERAZIONE

4.1 Il corrispettivo del concessionario si compone delle seguenti voci, in conformità all'art. 1, comma 803, Legge 160/2019 e al DM 14 marzo 2023:

a) Aggio: percentuale sulle somme effettivamente riscosse, posta a carico dell'ente concedente, nella misura risultante dall'offerta economica in sede di gara. L'aggio è calcolato sull'importo complessivo delle somme riscosse (compresi sanzioni ed interessi), ed è liquidato con cadenza trimestrale sulla base dei rendiconti presentati;

b) Oneri di riscossione a carico del debitore: spettano al concessionario nella misura prevista dalla normativa vigente (attualmente: 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica; 6% in caso di pagamento oltre detto termine, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. 193/2016 e dell'art. 1, comma 803, lett. a), L. 160/2019);

c) Rimborso spese di notifica e procedure esecutive: nella misura stabilita dal DM 14 marzo 2023 e successive modificazioni, a carico del debitore. Viene stabilito un rimborso fisso per pratiche inesigibili di 12,50 euro/pratica.

4.2 Il corrispettivo complessivo del concessionario è costituito da tutte le voci di cui al comma 4.1, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui «il corrispettivo del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali è costituito da tre fonti: aggio, onere della riscossione a carico del debitore e rimborso spese esecutive».

4.3 Nessun altro compenso, rimborso o indennità è dovuto al concessionario oltre a quanto previsto dal presente articolo.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

5.1 Il concessionario si obbliga a:

a) svolgere il servizio con la massima diligenza, correttezza e professionalità, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e delle disposizioni del presente Capitolo;

b) acquisire correttamente i flussi di carico dal Comune e gestire i dati ricevuti con la massima cura, richiedendo tempestivamente chiarimenti all'ente concedente in presenza di dubbi interpretativi, in applicazione dei principi di leale collaborazione;

c) notificare gli atti della procedura coattiva nel rispetto dei termini di legge e di regolamento, dandone tempestiva comunicazione all'ente concedente;

- d) attivare le procedure cautelari ed esecutive entro termini ragionevoli e comunque non oltre 90 giorni dal perfezionamento della notifica dell'atto prodromico;
- e) riversare all'ente concedente le somme riscosse con cadenza mensile, al netto dell'aggio e degli oneri spettanti, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso, con obbligo di rendicontazione analitica;
- f) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., utilizzando conti correnti dedicati;
- g) garantire la piena conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 196/2003 s.m.i. per il trattamento dei dati personali dei contribuenti, nominando un Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR;
- h) garantire il diritto di accesso documentale ai contribuenti, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa;
- i) dotarsi di un'adeguata piattaforma informatica per la gestione del servizio, con accesso riservato all'ente concedente per il monitoraggio in tempo reale delle attività;
- j) rispettare il CCNL di settore applicabile e tutti gli obblighi in materia di lavoro, sicurezza e previdenza, ai sensi dell'art. 11 e dell'Allegato I.01 del D.lgs. 36/2023;
- k) comunicare tempestivamente all'ente concedente ogni circostanza che possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.
- l) dotarsi di una struttura per il front office di supporto al contribuente (email, numero verde, sportello telefonico...)
- m) operare notifiche all'estero (Regolamento UE 2020/1784 sulla notificazione transfrontaliera, convenzioni internazionali)

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ENTE CONCEDENTE

6.1 Il Comune si obbliga a:

- a) trasmettere al concessionario i flussi di carico con cadenza periodica, in formato elettronico elaborabile, corredati da prospetti di calcolo analitici;
- b) fornire al concessionario i chiarimenti e le informazioni necessarie per il corretto svolgimento del servizio, entro 15 giorni dalla richiesta;
- c) collaborare con il concessionario per la gestione delle procedure esecutive, mettendo a disposizione la documentazione in proprio possesso;
- d) corrispondere l'aggio nei termini previsti dall'art. 4.

ART. 7 – LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO

7.1 Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti livelli minimi di servizio:

Indicatore	Standard minimo	Periodo di riferimento
Tempo massimo per l'emissione dell'ingiunzione dopo la consegna del carico	60 giorni	Trimestre
Tempo massimo per l'avvio delle procedure esecutive dopo la notifica	90 giorni	Trimestre
Risposta a richieste di chiarimenti dell'ente concedente	15 giorni	Singola richiesta
Rendicontazione periodica delle riscossioni	Entro il giorno 15 del mese successivo	Trimestre
Riversamento somme riscosse	Entro il giorno 20 del mese successivo	mensile

7.2 Il mancato rispetto dei livelli minimi di servizio per due periodi consecutivi o per tre periodi non consecutivi nell'arco di 12 mesi costituisce grave inadempimento.

ART. 8 – PENALI

8.1 Per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'ente concedente applica le seguenti penali:

- a) ritardo nel riversamento delle somme riscosse: penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo non riversato per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 5% dell'ammontare del valore complessivo della concessione;
- b) mancato rispetto dei livelli minimi di servizio di cui all'art. 7: penale pari allo 0,5% dell'ammontare valore complessivo della concessione per ciascuna violazione;
- c) inesatto adempimento delle obbligazioni del concessionario (quali — a titolo esemplificativo — erronea acquisizione e gestione dei dati di flusso, omessa interlocuzione con l'ente in presenza di dubbi): penale pari all'1% dell'ammontare del valore complessivo della concessione, che ha riconosciuto la legittimità della penale minima dell'1% per gravi inadempimenti del concessionario nella gestione dei flussi di carico;
- d) violazione degli obblighi in materia di privacy e trattamento dati: penale pari al 2% del valore della concessione, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi più gravi.

8.2 Le penali hanno natura di clausola penale ex art. 1382 c.c. e sono pre-determinate in via forfetaria. L'ente concedente si riserva il risarcimento del maggior danno.

8.3 L'applicazione delle penali è preceduta da contestazione scritta dell'inadempimento, con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni.

ART. 9 – GARANZIE

9.1 Garanzia provvisoria. È prescritta una garanzia provvisoria pari al 1% sul valore a base della procedura, La garanzia provvisoria copre la fase precontrattuale (mancata sottoscrizione del contratto imputabile all'aggiudicatario).

Deve prevedere: rinuncia al beneficio della preventiva escussione, rinuncia all'eccezione ex art. 1957 comma 2 c.c., operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta.

9.2 Garanzia definitiva. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il concessionario presta cauzione definitiva nella misura del 10% del valore della concessione, ai sensi del D.lgs. 36/2023 tramite versamento o polizza di pari importo.

9.3 La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e del completo riversamento delle somme riscosse.

ART. 10 – REVISIONE PREZZI

10.1 Il contratto prevede la revisione periodica e straordinaria del corrispettivo.

10.2 La revisione periodica opera nella misura e con le modalità previste dall'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo; la revisione straordinaria in presenza di eventi straordinari e imprevedibili che incidono sull'equilibrio economico-finanziario opera con le modalità ex art. 192.

10.3 in caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, le Parti possono recedere dal contratto

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1 Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

11.2 Il concessionario è tenuto a:

- a) utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A., per tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione;
- b) comunicare all'ente concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e i nominativi delle persone delegate a operare sugli stessi;
- c) riportare il CIG in tutti gli strumenti di pagamento relativi alla concessione.

11.3 La violazione degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, L. 136/2010.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 s.m.i., il Comune di Albano d'Ivrea è Titolare del trattamento.

12.2 Il concessionario è tenuto a:

- a) trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio;
- b) adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- c) garantire il tempestivo riscontro alle istanze di accesso degli interessati;
- d) comunicare al Titolare ogni violazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla scoperta;
- e) provvedere alla cancellazione o restituzione dei dati al termine del servizio.

ART. 13 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

13.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 D.lgs. 36/2023, previa autorizzazione dell'ente concedente.

13.2 Le attività di riscossione coattiva che comportano il diretto contatto con i contribuenti (quali — in via esemplificativa — la phone collection e la home collection), se costituiscono segmento funzionalmente inserito nei processi operativi di riscossione, richiedono necessariamente l'iscrizione del subappaltatore — parimenti come al concessionario principale - all'albo ex art. 53 D.lgs. 446/1997.

13.3 È fatto divieto di subappalto occulto: l'affidamento di fatto a terzi di segmenti rilevanti del servizio senza la preventiva dichiarazione e autorizzazione integra grave inadempimento.

13.4 L'avvalimento è ammesso nei limiti di cui all'art. 104 D.lgs. 36/2023.

ART. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

14.1 Il concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi in materia di lavoro, sicurezza e previdenza, ai sensi dell'art. 11 e dell'Allegato I.01 del D.lgs. 36/2023.

14.2 Il concessionario applica ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento, nel rispetto dell'art. 11 D.lgs. 36/2023.

14.3 Il concessionario è responsabile in via esclusiva per la sicurezza dei propri addetti e per gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE

15.1 Il concessionario è responsabile di tutti i danni, diretti e indiretti, arrecati all'ente concedente, ai contribuenti e ai terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio.

15.2 Il concessionario stipula, prima dell'avvio del servizio o propone se già onnicomprensiva, polizza assicurativa, con estensione ai rischi connessi all'attività di riscossione coattiva. La polizza deve essere mantenuta in corso di validità per tutta la durata della concessione. I massimali sono esposti nel disciplinare di gara. (La polizza può essere già presente tra gli elementi aziendali ma deve ricomprendere il contratto di concessione in oggetto)

ART. 16 – RISOLUZIONE E RECESSO

16.1 L'ente concedente può risolvere il contratto, previa contestazione scritta e diffida ad adempiere di almeno 15 giorni, nei seguenti casi:

- a) grave e reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali;
- b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore della concessione nell'arco di 12 mesi consecutivi, conteggiabili dalla prima contestazione;
- c) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

- d) perdita dei requisiti di partecipazione, ivi inclusa la cancellazione dall'albo ex art. 53 D.lgs. 446/1997;
- e) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- f) mancata stipula o mancato rinnovo della garanzia di cui all'art. 9.

16.2 L'ente concedente può recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con preavviso di 60 giorni. Ai sensi dell'art. 190, comma 4, del D.lgs. 36/2023, al concessionario spettano:

- a) il valore degli investimenti realizzati e non ancora ammortizzati per l'esecuzione del servizio, ivi compresi i costi di allestimento della piattaforma informatica e della struttura di front office dedicata, al netto degli ammortamenti, ovvero, in assenza di ammortamento contabile, i costi effettivamente sostenuti e documentati;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato di contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e i costi di smobilitazione della struttura organizzativa dedicata al servizio;
- c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno, determinato nella misura del 3% (tre per cento) degli utili previsti dal piano economico-finanziario per gli anni residui di durata della concessione, in conformità al range previsto dall'art. 190, comma 4, lett. c), D.lgs. 36/2023 (minimo 2% – massimo 5%).

L'efficacia del recesso è sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme di cui al presente comma, ai sensi dell'art. 190, comma 7, D.lgs. 36/2023.

ART. 17 – TRANSIZIONE E REVERSIBILITÀ

17.1 Al termine della concessione, per qualsiasi causa, il concessionario è tenuto a garantire la piena continuità del servizio fino al subentro del nuovo gestore.

17.2 Il concessionario trasferisce all'ente concedente o al gestore subentrante, senza oneri aggiuntivi, tutta la documentazione relativa ai carichi affidati e alle procedure in corso, in formato elettronico elaborabile.

17.3 Il concessionario garantisce la piena cooperazione per il trasferimento dei dati e delle informazioni, inclusa la migrazione dalla propria piattaforma informatica, per un periodo di almeno 3 mesi successivi alla cessazione del rapporto.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

18.1 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ivrea.

ART. 19 – RINVIO

19.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), del D.lgs. 446/1997, del DPR 602/1973, della L. 241/1990, della L. 136/2010, del Codice Civile e di ogni altra normativa applicabile.